



Comune di Pescolanciano

## REGOLAMENTO

per la distribuzione dell'acqua ai privati

*Approvato dal Consiglio Comunale  
con deliberazione del 26 Giugno 1908, e dalla G. P. A. il  
15 Settembre successivo N. 17026, modificato con delibera-  
zioni superiormentè approvate del 3 Agosto 1916; 21 Dicem-  
bre 1923; 8 Dicembre 1926 e 4 Dicembre 1928.*

*Art. 1. — L'Amministrazione comunale di Pescolanciano è autorizzata di concedere, per i soli usi domestici, ai cittadini che ne faranno richiesta l'acqua potabile proveniente dall'acquedotto pubblico, nei limiti e condizioni stabiliti dal presente regolamento.*

*Art. 2. — Ogni singola concessione sarà personale, e non potrà essere superiore alla portata di un tubo di derivazione da dieci millimetri.*

*Art. 3. — Nel caso di nuovi allacciamenti di acqua, o in casi speciali, le concessioni potranno superare il limite sopraindicato con deliberazione del Consiglio comunale ed essere fatte anche ad uso industriale.*

*Art. 4.* — Il canone annuo a favore del Comune resta stabilito in L. 80,00.

Nel caso di concessione di cui all'art. 3 sarà corrisposto un canone maggiore proporzionato all'uso della derivazione.

In caso di rifiuto e di mancato pagamento del canone è facoltato il Podestà di tagliare il tubo di derivazione.

*Art. 5.* — La durata della concessione non potrà essere minore di anni 5, nè maggiore di anni 9. La concessione non disdetta dall'utente all'ultimo trimestre s'intenderà tacitamente rinnovata per tutta la sua primitiva durata; e così in seguito.

*Art. 6.* — Il Consiglio comunale può accettare proposte per rinuncia di concessione anche durante il periodo del contratto e della tacita riconduzione.

*Art. 7.* — Tutte le spese per la derivazione dell'acqua, dal punto più vicino alla conduttura, nonchè quelle degli apparecchi per la misura e distribuzione saranno a carico dell'utente. E a carico dell'utente saranno ancora le spese per la conduzione e scarico dell'acqua di rifiuto. I lavori di derivazione saranno eseguiti da persona idonea.

*Art. 8.* — L'acqua di rifiuto non potrà mai riversarsi nelle pubbliche vie, nè produrre ristagni od altri inconvenienti. È solo consentito, quando sia possibile, che lo scarico abbia luogo nelle pubbliche fogne esistenti.

*Art. 9.* — La manutenzione della conduttura di derivazione e del canale di scarico è a conto del concessionario, mentre la spesa della manutenzione dell'acquedotto pubblico e quella per la regolarità del servizio dell'acqua è a carico del Comune.

*Art. 10.* — Quando per qualsiasi causa le acque delle pubbliche fontane non sieno più sufficienti agli ordinari bisogni della cittadinanza, la Giunta Municipale, avvertiti gl'interessati, potrà ordinare in tutto o in parte la chiusura delle derivazioni, e ridurre la portata dell'acqua.

Se l'interruzione o riduzione della concessione dell'acqua sorpasserà i 30 giorni l'utente avrà diritto ad una proporzionata diminuzione del canone per i giorni eccedenti il mese.

*Art. 11.* — Eguale diritto a riduzione di canone avrà il concessionario nel caso che o per guasti dell'acquedotto pubblico o per lavori di riparazione e simili, venisse sospesa la distribuzione dell'acqua per oltre un mese.

*Art. 12.* — Nessun compenso spetterà all'utente in caso di sospensione cagionata da guasti, o dalla cattiva manutenzione della condotta di derivazione del canale di scarico o degli apparecchi relativi.

*Art. 13.* — In caso di contestazione su l'esistenza o meno dei motivi giustificanti l'applicazione degli articoli 10, 11 e 12 e su la riduzione di canone spettante all'utente, giudicherà come arbitro il Pretore del Mandamento in seguito ad istanza dell'interessato e sentite le parti nella loro difesa. Le decisioni del Pretore saranno inappellabili.

*Art. 14.* — È proibito agli utenti di alterare in modo qualsiasi gli apparecchi di servizio e i rubinetti di misura o di arresto per avere maggiore quantità di acqua di quella concessa o ridotta, sotto pena di una multa di lire 50,00.

In caso di recidiva, oltre alla multa sopra detta, l'utente incorrerà nella perdita della concessione.

*Art. 15.* — Ogni concessionario è tenuto a dare libero accesso all' Agente del Comune incaricato d' invigilare le condutture di derivazione e i relativi apparecchi e di constatare la regolare tenuta di essi. Ogni concessionario altresì ha l'obbligo di denunciare qualsiasi guasto od inconveniente che si verificasse nella condotta.

*Art. 16.* — Le concessioni di acqua saranno fatte previa istanza dalla Giunta Municipale in base alle norme e condizioni portate dal presente Regolamento.

*Art. 17.* — Nel termine di due mesi dalla comunicazione scritta della concessione il richiedente dovrà eseguire tutte le opere prescritte a lui spettanti sotto pena di decadenza.

*Art. 18.* — È riservato al Consiglio Comunale la facoltà di modificare il presente Regolamento e tutti i concessionari saranno tenuti ad uniformarsi alle nuove disposizioni, o di rinunciare senza compenso alla concessione.

